SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

3° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1992

INDICE

Giunte		
Elezioni e immunità parlamentari	Pag.	

	,		

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

MERCOLEDÌ 20 MAGGIO 1992

2ª Seduta

Presidenza del Presidente
PELLEGRINO

La seduta inizia alle ore 15.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente (A 8, C 21^a, 1^o)

Il PRESIDENTE propone di confermare la prassi sempre seguita dalla Giunta, che richiede la presenza della maggioranza dei componenti per la validità delle sedute allorchè è posta all'ordine del giorno la materia della verifica dei poteri.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE espone una serie di questioni attinenti all'applicazione delle procedure introdotte dal Regolamento per la verifica dei poteri entrato in vigore il 1º febbraio 1992. La prima questione concerne l'articolo 8, comma 1, del predetto Regolamento, che prevede la comunicazione della presentazione dei ricorsi elettorali ai senatori direttamente interessati e individuabili sulla base del ricorso elettorale. Lo stesso articolo prevede, inoltre, al comma 2, che i senatori possono presentare osservazioni, entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso.

Il Presidente, richiamandosi alle conclusioni alle quali è pervenuto l'Ufficio di Presidenza della Giunta nella riunione del 15 maggio scorso, esprime l'avviso che ai senatori interessati deve essere consentito prendere conoscenza del contenuto dei ricorsi elettorali, al fine di poter presentare osservazioni ai sensi del comma 2 dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, eventualmente ottenendone copia. Si sofferma quindi sulla questione relativa al rilascio di atti ed informazioni da parte della Giunta, ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento per la verifica dei poteri. Propone che la Giunta conferisca al Presidente l'incarico di provvedere in ordine alle richieste di rilascio

di documenti pubblici – quali i verbali degli uffici elettorali e le certificazioni mediche relative al voto degli elettori fisicamente impediti, che si trovano comunemente inserite nei verbali elettorali sezionali – salvo darne successivamente comunicazione alla Giunta, riservandosi di deliberare caso per caso in ordine alle richieste di atti o documenti diversi.

Il senatore FILETTI chiede alcuni chiarimenti sulle questioni esposte dal Presidente in relazione al rilascio di documenti ed informazioni, soffermandosi in particolare sugli atti da ritenere pubblici.

Il PRESIDENTE ribadisce che si intende far riferimento a documenti quali i verbali elettorali e le certificazioni mediche, ai quali ha prima fatto accenno.

La Giunta approva quindi all'unanimità le proposte del Presidente.

Il Presidente espone quindi l'esigenza che, qualora nel corso della legislatura la Giunta dovesse procedere alla revisione di schede bianche o nulle, voti nulli e voti contestati, siano adottati gli stessi criteri di revisione costantemente seguiti dalla Giunta stessa nelle precedenti legislature, risultanti in particolare dal Doc. XXXI Senato, IV legislatura, come modificato dalla deliberazione della Giunta del 26 settembre 1979.

Il senatore DE CINQUE solleva il problema del rilascio di atti al senatore interessato al fine della predisposizione delle osservazioni ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri. Si sofferma altresì sui criteri per la revisione delle schede elettorali, sottolineando che, risultando una diversità di interpretazione della legge da parte degli uffici elettorali, si renderebbe forse opportuna in alcuni casi la revisione delle schede valide.

Il senatore FILETTI osserva che la Giunta dovrà valutare caso per caso, a seconda delle indicazione dei ricorsi elettorali, l'opportunità di procedere, oltre che alla revisione delle schede nulle, anche a quella delle schede valide.

Il senatore PINTO ritiene che il termine per la trasmissione di osservazioni deve decorrere dalla data del ricevimento della comunicazione della presentazione del ricorso e che deve essere consentito il rilascio di copia integrale del ricorso al senatore interessato.

Il senatore DI LEMBO si dichiara d'accordo con il senatore Pinto, ma ritiene che con la comunicazione del ricorso si violi il principio di segretezza che, ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 6, ultimo comma, del Regolamento per la verifica dei poteri, assiste gli accertamenti della Giunta. Si sofferma quindi sulla questione relativa alla revisione delle schede valide, sottolineando che solo in casi eccezionali si procede a tale tipo di controlli, essendo già particolarmente onerosa la revisione

delle schede nulle e bianche. Ribadisce che, conformemente alla prassi, la revisione delle schede deve estendersi, oltre che al collegio del ricorrente, anche al collegio del controinteressato.

Il PRESIDENTE, rispondendo al senatore Di Lembo, osserva che il principio di segretezza non riguarda strettamente il ricorso elettorale, che è atto di impulso del procedimento, ma le fasi successive del procedimento stesso. Quanto alle osservazioni svolte dal senatore De Cinque, si richiama all'articolo 12 del Regolamento per la verifica dei poteri che prevede che si procede alla revisione delle schede valide ove ritenuto essenziale. Non ritiene inoltre che il termine per trasmettere osservazioni, ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento per la verifica dei poteri, debba essere collegato all'acquisizione di documenti ulteriori da parte del senatore interessato, sottolineando che del resto il ricorrente si trova nella medesima condizione, avendo formulato le sue richieste senza avere a disposizione gli atti della Giunta.

Il Presidente propone pertanto che, in materia di comunicazione dei ricorsi elettorali ai senatori interessati, la Giunta segua i seguenti criteri:

la comunicazione della presentazione del ricorso elettorale è trasmessa con lettera del Presidente della Giunta;

la suddetta comunicazione è indirizzata all'ultimo dei senatori eletti per il gruppo di candidati al quale il ricorso elettorale si riferisce e si estende ai senatori che precedono immediatamente l'ultimo degli eletti, qualora le posizioni risultino oltremodo ravvicinate, ovvero quando i motivi del ricorso ne individuino comunque una posizione di controinteresse;

il termine di venti giorni per la presentazione di osservazioni decorre dalla ricezione della comunicazione della presentazione dei ricorsi elettorali;

con la comunicazione del ricorso elettorale, al senatore interessato è altresì rivolto l'invito a prendere visione del ricorso stesso presso la Segreteria della Giunta ed estrarne copia, ai fini della presentazione di osservazioni.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE propone quindi di adottare per la revisione delle schede elettorali i medesimi criteri costantemente applicati nelle precedenti legislature, risultanti dal Doc. XXXI, pagine 6 e 7, Senato, IV legislatura, come successivamente modificati dalla deliberazione della Giunta del 26 settembre 1979.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE si sofferma infine sugli accertamenti affidati alla Giunta in materia di incompatibilità parlamentari, sottolineando la prassi affermatasi nel senso della separatezza dei giudizi riguardanti la convalida dei risultati elettorali e quelli relativi alle incompatibilità:

propone di confermare tale prassi, che si basa sul principio che l'obbligo di osservanza della disciplina in materia di incompatibilità parlamentari sussiste per il semplice fatto della proclamazione.

La Giunta unanime conviene.

Il PRESIDENTE fornisce alcune ulteriori precisazioni alla senatrice MAISANO GRASSI, che ha chiesto chiarimenti sulle procedure per l'accertamento delle situazioni di incompatibilità parlamentari.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL COMITATO PER L'ESAME DELLE CARICHE RICOPERTE DAL SENATORI

Il PRESIDENTE procede quindi, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Regolamento per la verifica dei poteri, alla nomina dei componenti del Comitato per l'esame delle cariche rivestite dai senatori ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, chiamando a farne parte i senatori: Pinto, con funzioni di coordinatore, Casoli, Compagna, Covi, Dionisi, Filetti, Franchi, Maisano Grassi e Preioni.

La seduta termina alle ore 15,30.

		·